

- DIFESA PERSONALE : LA LEGGE -

"Reprimere un momento di rabbia può salvarci da cento giorni di dolore..."
(Proverbio Cinese)

Visto che l'obiettivo del *Total Fighting*, il nostro Sistema di Combattimento, è la totale efficacia in caso di scontro, atta a rendere completamente inoffensivo l'aggressore, è importante analizzare in maniera approfondita cosa la Legge Italiana dice a proposito della Difesa Personale.

Intanto, la prima cosa da tenere sempre ben presente è che, se appena possiamo, l'ideale è evitare assolutamente lo scontro, in quanto: in caso di sconfitta potremmo ritrovarci con parecchi lividi o rimetterci qualche osso (se non addirittura la vita), mentre in caso di vittoria potremmo trovarci ad affrontare diversi problemi legali.

"Il dialogo è una delle nostre armi migliori" (N. Mandela)

Se non possiamo evitare lo scontro, è bene sapere cosa rischiamo dal punto di vista legale, e per far questo conviene partire dal presupposto che per la Legge abbiamo sempre torto, ad esempio: non importa chi ha *iniziato* la disputa, chi vi partecipa (anche se solo per difendersi) ha *torto*; non esistono attenuanti in caso di *rissa*, ma solo aggravanti; e via di questo passo.

La Legge concede pochissime situazioni in cui chiunque cagioni qualsiasi tipo di lesione ad un'altra persona, anche se per difesa personale, non sia punibile.

In genere esiste molta confusione tra la gente, soprattutto a causa di vere e proprie "leggende metropolitane" in merito all'interpretazione del Codice Penale. Il più delle volte si è portati a pensare che *chi attacca per primo ha torto* e si prenderà tutte le conseguenze legali della rissa, oppure che i coltelli con una lama sotto le famosissime "*quattro dita*" sono legali e trasportabili liberamente, etc.

E' per questo che è bene affrontare questi argomenti, in modo da essere ben consci delle problematiche cui si andrà incontro in caso di scontro con un aggressore.

Codice Penale Italiano

Articolo 52 del Codice Penale Italiano (Concetto di "Difesa Legittima")

"Difesa Legittima: Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa."

Per necessità di difendere s'intende la reazione necessaria per difendere un diritto minacciato. In sede di giudizio verranno valutate tutte le cause della minaccia e della *inevitabilità* della reazione e della *non esistenza* di altre strade se non quella di reagire.

Si tenterà in pratica di capire se chi ha reagito poteva fare altre cose, come ad esempio scappare dalla minaccia stessa.

Il diritto in questione può essere interpretato come la propria vita, incolumità, proprietà personale, nonché diritti morali come l'onore e la riservatezza (anche se questi due ultimi hanno perso molta importanza come attenuanti presso i giudici).

Per pericolo attuale s'intende l'unione di più concetti contemporaneamente: *pericolo*, ovvero la probabilità di ricevere un danno, e *attuale*, ovvero il pericolo *presente o incombente* al momento del fatto, non *futuro* o *già esaurito*.

L'offesa ingiusta può essere una minaccia o una omissione. L'ingiustizia si verifica quando un'azione è contro l'ordinamento giuridico vigente.

Facciamo ora un esempio pratico: siete stati aggrediti per strada (indipendentemente dal motivo dell'aggressione) e avete reagito con una scarica di pugni a catena, rompendo il naso al vostro aggressore, il quale (dopo essere stato medicato all'ospedale...) vi ha denunciato per lesioni personali.

A questo segue un processo e voi in fase di giudizio citate l'Articolo 52 del C.P., in quanto avete reagito ad un pericolo attuale e reale in maniera proporzionata; insomma avete agito in caso di Difesa Legittima.

La prima cosa che il Pubblico Ministero farà, sarà quella di esaminare se avevate o meno la possibilità di evitare la reazione dandovi alla fuga.

Per la dottrina prevalente il dilemma va risolto applicando il concetto del "bilanciamento degli interessi", per cui il soggetto non è tenuto a fuggire in tutti quei casi in cui la fuga esporrebbe i suoi beni personali (in primis la vita, chiaramente) o di terzi (fuggire in auto con il rischio di investire qualcuno) a *lesioni uguali o superiori alla lesione che provocherebbe all'aggressore difendendosi*. La giurisprudenza in merito è oscillante.

Per quanto riguarda la proporzionalità della difesa il giudizio va formulato non solo valutando il rapporto tra mezzi offensivi e difensivi messi in atto durante lo scontro, ma anche riguardo alla proporzione tra il male *minacciato* e male *inflitto*.

La proporzionalità giuridica occorre quando l'agredito provoca un male all'aggressore minore o *tollerabilmente superiore* a quello subito.

Quindi, tornando al nostro esempio pratico di cui sopra: non è giuridicamente accettabile spaccare un'articolazione a chi si limitava a prenderci a schiaffi, o peggio: non è assolutamente tollerato uccidere con un bastone chi si limitava solo a percuoterci (...??!!).

La disciplina dello stesso Articolo è applicabile anche quando interveniamo per difendere dall'aggressione i beni di terzi (inclusa la vita).

L'approvazione della recente Legge sulla Difesa Personale, ha integrato il precedente Articolo 52 del Codice Penale come segue:

Legge 13 febbraio 2006, n. 59

"Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio"

Art. 1

All'articolo 52 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi:

"Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente

in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

- a) la propria o altrui incolumità;
- b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.”

L'art. 614 del C.P. citato qui sopra prevede quanto segue:

Codice Penale

SEZIONE IV - Dei Delitti Contro La Inviolabilità Del Domicilio

Art. 614 - Violazione di domicilio

“Chiunque si introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.”

Articolo 54 del Codice Penale Italiano (Concetto di "Stato di Necessità")

"Difesa Legittima: Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo."

Per danno grave alla persona è da interpretare in tutta la globalità del termine, ovvero i danni alla persona possono essere sia *fisici* sia *morali*. Un esempio calzante per descrivere tale situazione è il seguente: non è punibile chi ruba un asciugamano in spiaggia dopo che ha perso il costume in mare, salvando così il suo pudore (esempio tratto da un testo esplicativo del Codice Penale...)

Per pericolo da lui non volontariamente causato s'intende sia per *dolo* (quindi voluto fino in fondo) e *colposo*.

Il concetto di non altrimenti evitabile è quello dell'azione lesiva che deve essere assolutamente necessaria per salvarsi, e bisogna valutare sempre se c'era la possibilità di fuga.

Articolo 55 del Codice Penale Italiano (Concetto di "Eccesso Colposo")

"Eccesso Colposo: Quando, nel commettere alcuno dei fatti previsti negli articoli 51,52,53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è previsto dalle legge come delitto colposo."

Questo è il caso peggiore che ci possa capitare.

Siamo aggrediti per strada da un balordo armato di coltello che manifesta la *sola intenzione di derubarci* (...ma come faccio a saperlo ??!!!) e noi reagiamo uccidendolo involontariamente, oppure provocandogli delle lesioni permanenti. Reazione eccessiva.

Esistono due tipi di eccesso colposo:

- quando si eccede perché si valuta *erroneamente la situazione* (un mendicante ci chiede l'elemosina, crediamo di essere invece derubati e lo riempiamo di botte);
- quando, valutata perfettamente la situazione, eccediamo nella reazione per imprudenza, imperizia o negligenza, provocando un *evento più grave di quello che sarebbe stato necessario cagionare* (un tizio ci minaccia con un coltellino piccolo piccolo e solo per rapinarci del portafogli e noi lo ammazziamo a mani nude e/o con oggetti contundenti).

In pratica se uccidiamo qualcuno che non aveva manifestato apertamente la volontà a sua volta di uccidere noi, siamo a tutti gli effetti per la Legge degli assassini e quindi nei guai seri (pur con tutte le attenuanti del caso... poche, quando muore qualcuno).

Questo è quanto. A ognuno, in coscienza, la propria scelta.

Personalmente...sapete come la penso: *"Meglio un brutto processo...che un bel funerale!"*..

Di seguito vi presento una veloce analisi di quattro articoli chiave del nostro Codice Penale, tanto per far cadere molti preconcetti radicati nella cultura popolare.

Articolo 582 del Codice Penale Italiano (Concetto di "Lesione Personale")

"Lesione Personale: Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n.1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa."

Per malattia s'intende qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali (ad esempio un bell'occhio nero...).

C'è da dire che l'arresto in caso di lesione personale è facoltativo da parte delle forze di Pubblica Sicurezza, mentre il fermo vero e proprio non è consentito.

E' anche vero che se non procuriamo nessun danno particolare a qualcuno, nel senso che gli procuriamo ferite guaribili in meno di sette giorni, ricadiamo comunque nella violazione dell'Articolo 581 che cita il reato di percosse, reato decisamente più leggero.

Articolo 581 del Codice Penale Italiano (Concetto di "Percosse ")

"Percosse: Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a L. 600.000.

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato."

Un'eccezione ovvia ma doverosa deve essere fatta per l'applicazione degli articoli di cui sopra: per quanto riguarda i danni cagionati da attività sportiva, ad esempio la pratica delle arti marziali, il fatto non costituisce reato in quanto tali attività sono giuridicamente ammesse e quindi giustificate.

Articolo 583 del Codice Penale Italiano (Concetto di "Circostanze Aggravanti")

"Circostanze Aggravanti:

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni quando:

- *se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo di vita la persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie attività per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
- *se il fatto produce un indebolimento permanente di un senso o di un organo;*

La lesione personale è gravissima e si applica una reclusione fino a dodici anni quando:

- *dal fatto deriva una malattia insanabile e permanente*
- *la perdita di un senso*
- *la perdita di un arto o una mutilazione che lo rende inservibile, la perdita della capacità di procreare*
- *la deformazione, ovvero lo sfregio del viso in maniera permanente."*

Ricadiamo in questo caso quando rompiamo gli arti all'aggressore, gli facciamo scoppiare i bulbi oculari o gli spappoliamo i testicoli oppure sfregiamo a coltellate il viso.

Articolo 584 del Codice Penale Italiano (Concetto di "Omicidio Preterintenzionale")

"Omicidio Preterintenzionale: Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti previsti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni."

Articolo 588 del Codice Penale Italiano (Concetto di "Rissa")

"Rissa: Chiunque partecipi ad una rissa è punito con la multa fino a lire seicentomila. Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta una lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se la uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza ad essa."

Per rissa s'intende una violenta mischia con vie di fatto tra persone che compiano atti violenti con il duplice intento di arrecare offesa agli avversari e di difendersi dalle offese di questi ultimi.

Secondo il prevalente orientamento giuridico l'attenuante della *provocazione* è normalmente *non applicabile* al reato di rissa, in quanto sottintende al fatto che in esso la provocazione fra i partecipanti è reciproca e si elide vicendevolmente, a meno che uno dei partecipanti alla contesa abbia ecceduto i limiti *accettati e prevedibili*, così realizzando, con la sua condotta eccessiva, un autonomo fatto ingiusto.

Al reato di rissa, e a quelli connessi, *non è applicabile* la legittima difesa perché i partecipanti sono animati dall'intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale *volontariamente* si sono posti, sicché la loro difesa non può dirsi necessaria.

Ora vi presento alcune norme riguardo i coltelli e altri strumenti atti ad offendere, onde chiarire meglio le idee anche in questo ambito e sfatare alcune "leggende metropolitane".

LE NORME CHE REGOLANO L'ACQUISTO, IL POSSESSO E IL TRASPORTO DELLE LAME

Pugnali a doppio filo, stiletti, coltelli a scatto, spade e katane affilate sono armi bianche proprie e appaiono destinate all'offesa alla persona. Per esse è necessario possedere una licenza o almeno il Nulla osta per l'acquisto.

Coltelli intesi come strumenti da collezione, sportivi, da lavoro, destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, industriale e simili sono armi improprie e considerate utilizzabili per impieghi diversi che ne possano anche legittimare il porto, se effettuato per "*giustificato motivo*". Non occorre quindi alcuna licenza per l'acquisto.

Per "giustificato motivo" deve intendersi quello scopo del tutto lecito per cui la lama o lo strumento da taglio viene portata con se dal cittadino durante lo svolgimento di attività nelle quali se ne possa ravvisare una qualche utilità.

Il trekking, la pesca, la caccia, il campeggio, un utilizzo sportivo o lavorativo, sono considerati "giustificati motivi" per svolgere i quali viene concesso il porto del coltello, sempre che non si tratti di un arma propria.

Non esiste più il riferimento al dato oggettivo della lunghezza della lama (un tempo fissata nel massimo di 4 cm ...le famose quattro dita), per il suo acquisto ed il porto. Dovranno essere valutate, invece, la singola fattispecie dell'arma ed il "giustificato motivo".

Il *porto* è vietato per le armi proprie e consentito invece per gli altri strumenti destinati a impieghi diversi. Di alcuni oggetti atti ad offendere, come ad esempio: manganelli, sfollagente, tirapugni o simili (pur non essendo qualificati come armi proprie), non è consentito in alcun caso il porto fuori dell'abitazione, all'interno della quale possono essere invece detenuti senza alcun onere di licenza.

Quanto alle armi bianche antiche, inoffensive o da collezione, non esistono problemi particolari.

Per ciò che riguarda il *trasporto* delle armi *improprie*, *dovrebbe* pertanto bastare la precauzione di tener la lama assolutamente non pronta all'uso, magari impacchettata, in modo tale che sia evidente la volontà e l'intenzione di non volersene servire durante il trasporto.

SINTESI DEL DIRITTO DELLE ARMI

(Edoardo Mori - Magistrato di Cassazione di Bolzano - Giugno 2004)

Si definiscono strumenti atti ad offendere (art. 4 L. 110/1975) attrezzi sportivi delle arti marziali (bastoni, bo-ken, iai-to, shinai, spade non affilate ecc.) in quanto possono procurare ferite anche se sono destinati ad altri scopi.

Questi strumenti rientrano a tutti gli effetti nella categoria di *armi improprie* e sono liberamente acquistabili; possono essere *trasportati solo per giustificato motivo*, cioè per essere utilizzati per la loro destinazione primaria.

Gli strumenti atti ad offendere non vanno però confusi con le armi bianche (spade affilate, pugnali a doppio filo, baionette, coltelli a scatto, tirapugni, bastoni animati, mazze ferrate, manganelli, storditori elettrici) per i quali vige un'apposita legislazione.

CONSIDERAZIONI FINALI IN MATERIA DI "COLTELLI"

I coltelli (tutti, di qualsiasi misura) possono essere portati SOLO per "giustificato motivo".

Il cacciatore è, per legge, in situazione di giustificato motivo dal momento in cui parte da casa fino a quando vi ritorna. Però non può salire in corriera o in treno con un fiero coltello alla cintura! Meglio se lo tiene nel sacco da montagna.

Si può sempre trasportare il coltello quando questo è impacchettato

In tutti gli altri casi bisogna trovarsi in una situazione in cui sia dimostrabile che si è portato o si sta portando il coltello per uno scopo preciso: cercatore di funghi per tagliare i funghi, escursionista o campeggiatore per le necessità di campagna, artigiano per lavori attinenti al suo mestiere, ecc.

Non è considerato valido il motivo generico: "perché lo uso per fare la punta alla matita e per pulirmi le unghie!"

Non è valido il motivo di *difesa* perché la legge vuole proprio evitare che si porti il coltello per ...bucare la pelle altrui.